

Deliberazione n. 11 del 29/06/2017

OGGETTO: PIANO D'AMBITO 2017-2018. APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA. RINVIO.

L'ASSEMBLEA

Visto l'ordine del giorno della seduta odierna prot. n. 521 del 23/06/2017.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Piano d'Ambito 2017-2018. Approvazione in via definitiva*", allegata al presente atto sotto il numero 1 per farne parte integrante e sostanziale, proposta dal CDA di ATO-R con deliberazione n. 18 del 21/6/2017.

Dato atto che il Comune di Torino propone di rinviare la proposta alla successiva seduta, al fine di poter procedere alla preventiva illustrazione del documento alla VI Commissione Consiliare del Comune stesso.

Ritenuto - dopo discussione dei componenti dell'Assemblea, per i cui interventi si rimanda alla registrazione della seduta, conservata agli atti, che qui si richiama integralmente - che nulla osta, anche con riferimento alla regolare esecuzione dei servizi di smaltimento dell'ambito oggetto del Piano in approvazione, aderire alla proposta di rinvio demandando la discussione alla successiva seduta di Assemblea che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio p.v..

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 1 dello Statuto Consortile.

PRESO ATTO della seguente votazione:

Presenti n. 11: Unia (Comune di Torino = Mill. 6,26 + Bacino 18 = Mill. 375,90); Cerrano (Comune di Pinerolo = Mill. 6,26); Gaspardo Moro (Comune di Chieri = Mill. 6,26); Devietti (Comune di Ciriè = Mill. 6,26); Della Pepa (Comune di Ivrea = Mill. 6,26); Pace (Comune di Settimo Torinese = Mill. 6,26); Perinetti (CCA = Mill. 79,25); Burocco (Cisa = Mill. 40,56); Gambino (CADOS = Mill. 128,25), Di Crescenzo (Covar14 = Mill. 106,30).

Assenti n. 5 : Acea, Bacino 16, CCS, Comune di Moncalieri, Comune di Collegno

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 11

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 11

Contrari n. 0


L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. Di rinviare a successiva seduta di Assemblea, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Piano d'Ambito 2017-2018. Approvazione in via definitiva*", allegata al presente atto sotto il numero 1 per farne parte integrante e sostanziale, proposta dal CDA di ATO-R con deliberazione n. 18 del 21/6/2017.

Il Segretario
Dott. Gerardo Luigi Russo

Il Presidente
Dott. Carlo Della Pepa



Deliberazione n. del 21/07/2017

OGGETTO: PIANO D'AMBITO 2017-2018. APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- Ai sensi della L.R. 24/02 l'Associazione d'Ambito ha il compito di provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di ambito.
 - L'ATO opera tenuto conto dei seguenti criteri previsti dall'art. 200 del D.lgs. n. 152/2006:
 - superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
 - adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
 - valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
 - ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
 - Tali criteri si correlano con quelli specificamente previsti dall'art. 182 bis del medesimo D.lgs. n. 152/2006 che dispone "1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.."
 - Per rispondere alle finalità sopra descritte, ATO-R, in quanto ente di governo, esercita l'attività di regolazione del sistema di gestione degli impianti (di smaltimento e trattamento dell'organico) dell'ambito della provincia di Torino, attraverso la quale determina gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza. Tale attività si orienta su tre livelli, come previsto dalla normativa regionale e nazionale:
 - organizzazione del sistema impiantistico dell'ambito sulla base del PPGR vigente;
 - affidamento della realizzazione e gestione degli impianti e del relativo servizio alle società di gestione;
 - controllo sul servizio affidato.
- Lo strumento di regolazione del sistema è il Piano d'Ambito.
- L'art. 203 comma 3 del citato D.lgs. n. 152/2006 prevede che "Le Autorità d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo". Il Piano d'Ambito contiene la definizione dei flussi agli impianti e la disciplina generale delle tariffe.
 - L'art. 3 dello Statuto dell'ATO-R prevede che "il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito, compresa l'approvazione del Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore".
 - L'art. 6 dello Statuto prevede che "le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti".

- L'art. II della convenzione istitutiva prevede che l'ATO-R, *"nell'esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito"* e che *"verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'art. 117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione [...]"*.
- L'art. 13 dello Statuto citato prevede ancora che sono atti fondamentali dell'Assemblea *"il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti..."*
- In attuazione delle disposizioni normative e statutarie di riferimento sopra citate, con deliberazione di Assemblea n. 28 del 16/12/2008, veniva approvato il "Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014" (PDA), successivamente aggiornato annualmente.

PRESO ATTO CHE:

- Il PDA è lo strumento di regolazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso il quale determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.
- Per attuare una regolazione efficace, il PDA è uno strumento dinamico, rispondente alle esigenze del sistema. La programmazione contenuta nel documento è infatti un processo in continua evoluzione, perciò il suo stato di attuazione viene monitorato costantemente dagli Uffici.
- Le linee guida e di organizzazione del sistema contenute nel PDA devono essere annualmente integrate dalla determinazione dei flussi e definizione delle tariffe che l'Assemblea dell'ATO-R è chiamata ad effettuare.

DATO ATTO CHE:

- La L.R. n. 7/2012, "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", modifica l'assetto organizzativo previsto dalla L.R. n. 24/2002, prevedendo che il territorio regionale sia articolato in 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO 1 coincidente con i territori delle province di BI, NO, VC, VCO; ATO 2 coincidente con i territori delle province di AT, AL; ATO 3 coincidente con il territorio della provincia di CN; ATO 4 coincidente con il territorio della provincia di TO), nei quali viene effettuata la gestione unitaria dei rifiuti; il governo del ciclo dei rifiuti urbani è affidato alle Conferenze di Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Tuttavia la norma non è stata ad oggi attuata ed è in fase di revisione; le funzioni restano provvisoriamente confermate in capo agli attuali enti, come prevede l'art. 14 della stessa L.R. n. 7/2012, *"al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani [...] restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni di consorzio stipulate in attuazione della L.R. 24/2002"*.
- Peraltro il Decreto legge n. 138 del 13/08/2011 all'art. 3 bis (come modificato per ultimo dalla L. 3 dicembre 2014, n. 190), prevede che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano organizzati a livello di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, mediante l'istituzione di enti di governo con dimensione non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. La norma nazionale prevede specificamente che *"1 bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei [...] cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente."*
- Inoltre, la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, recante *"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"*, prevede all'art. 7 che *"le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi: a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche; b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni"*. Ad oggi la normativa regionale citata,

che potenzialmente cambierà l'ambito di pianificazione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, non è ancora stata adottata.

RILEVATO CHE:

- Il D. Lgs 36/2003 all'articolo 7- Rifiuti ammessi in discarica, comma 1 (come modificato dall'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221) dispone che: *"I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:*
 - a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
 - b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini".
- In data 7 dicembre 2016 ISPRA ha pubblicato il documento n. 145/2016 recante *"Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento del rifiuto in discarica ai sensi dell'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221"*. I Criteri Tecnici ISPRA stabiliscono che, *"al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata (codici 200301 e 200399, ad eccezione dei rifiuti da esumazione e estumulazione), deve essere garantito che:*
 - *sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione del rifiuto urbano biodegradabile in discarica (RUB);*
 - *sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%.**In tali condizioni il pretrattamento potrebbe non essere necessario se il rifiuto residuo presenta un IRDP inferiore a 1.000 mg O₂/(kgSV*h). Infatti, detto rifiuto potrebbe presentare ancora caratteristiche di biodegradabilità e putrescibilità che, in caso di allocazione in discarica, potrebbero compromettere il raggiungimento delle finalità del D.Lgs. n. 36/2003, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni climalteranti, nonché degli impatti sul suolo e sulla falda a seguito del rilascio di percolati.*
In alternativa, per valutare la necessità di sottoporre il rifiuto indifferenziato residuo a pretrattamento, è possibile procedere all'effettuazione di analisi merceologiche nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - *sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione del rifiuto urbano biodegradabile in discarica (RUB);*
 - *sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone così come individuate dal decreto ministeriale 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";*
 - *il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm)".*
- I criteri tecnici ISPRA declinano i principi contenuti nella cosiddetta Circolare Orlando (nota del 06/08/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela Del Territorio e del Mare, Prot. 0042442/GAB indirizzata a tutte le Regioni a firma dell'allora Ministro Andrea Orlando) in merito al *"Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB- 2009-0014963 del 30/06/2009"*. Tale Circolare precisa che le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, *"non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente."*
- Tuttavia, nella Circolare n. 5672 del 21 aprile 2017 il Ministero dell'Ambiente ha affermato la non vincolatività dei Criteri Tecnici ISPRA citate, chiarendo che il Legislatore, nell'attribuire a Ispra il compito di definire i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini del conferimento del rifiuto in discarica, si è riferito al comma 5 dell'articolo 7 del Dlgs 36/2003 sulle discariche, che demanda al Ministero dell'Ambiente stesso il compito di definire con decreto i "criteri di ammissione in discarica" (attualmente è il DM 27 settembre 2010). Pertanto, secondo il Ministero, i criteri Ispra non sarebbero immediatamente obbligatori ma dovranno essere "recepiti" integrando il DM 27 settembre 2010 citato. Il Ministero si è detto pronto a predisporre una nuova versione di tale decreto che sussuma i criteri elaborati da Ispra.

RILEVATO inoltre CHE:

- L'art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, afferma che gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti

- o da realizzare, costituiscono un sistema atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore.
- Sulla base di tale principio, il comma 2 dell'articolo di legge sopra citato prevede che: "Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46."
 - Al comma 6 del medesimo articolo viene prescritto che, ai sensi del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i, non sussistendo vincoli di bacino per i flussi di rifiuti indirizzati agli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico degli impianti medesimi, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o, ancora, pericolosi a solo rischio sanitario: le autorità competenti sono tenute ad adeguare coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle nuove citate disposizioni.
 - In attuazione del citato art. 35, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, è stato definito l'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, unitamente al fabbisogno di incenerimento, alla capacità di trattamento e all'eventuale fabbisogno residuo. Lo stesso decreto definisce 5 macroaree (Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna) all'interno delle quali deve essere trovata, mediante compensazione, autosufficienza impiantistica.
 - Più precisamente il comma 2 dell'art. 6 recita: "Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati nell'allegato III". Nell'Allegato III l'analisi condotta a livello regionale ha evidenziato l'autosufficienza della Macro Area Nord: non vi sarebbe necessità di ulteriore impiantistica di incenerimento per via della notevole capacità impiantistica residua della regione Lombardia (stimata in 578.931 tonnellate/annue) che potrebbe eventualmente garantire soccorso alle altre regioni.
 - In attuazione del citato art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, la Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n.135-22762 del 16/7/2015 ha adeguato l'autorizzazione dell'impianto TRM a saturazione del carico termico, contestualmente classificandolo come impianto di recupero energetico di cui al punto R1, allegato C, del DLgs 152/2006.

CONSIDERATO CHE:

- Il sistema impiantistico che permette di soddisfare il fabbisogno di smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato dell'Ambito è ad oggi costituito:
 - dalla linea di trattamento del rifiuto e produzione di CSS del Polo Ecologico di ACEA Pinerolese autorizzata al trattamento di 48.000 t/anno di rifiuti;
 - dall'inceneritore di Torino (Località Gerbido), autorizzato a saturazione del carico termico (circa 500.000 t/anno);
- Le discariche dell'Ambito sono esaurite (Pianezza, Mattie) o in fase di esaurimento e comunque, alla luce della normativa sopra esposta, destinate ad accogliere soltanto rifiuti speciali (Grosso, Pinerolo, Chivasso, Castellamonte).
- La programmazione dei rifiuti dell'Ambito deve essere effettuata sulla base delle seguenti assunzioni:
 - attuare la normativa nazionale (in particolare il D. Lgs 36/2003, la "Circolare Orlando" e le recenti Linee Guida ISPRA) che prevede il superamento del sistema discarica per i rifiuti urbani ponendo limiti restrittivi per il suo utilizzo;
 - attuare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016 che al paragrafo 8.5.4 prevede di destinare il rifiuto urbano indifferenziato dell'Ambito Torinese alla termovalorizzazione, "*mantenendo comunque la possibilità di ricorrere al pre-trattamento di quantitativi limitati già attualmente conferiti presso impianti presenti nel territorio dell'Ambito*". La Programmazione Regionale non prevede pertanto per l'Ambito Torinese la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani.
 - attuare la programmazione provinciale che conferma, in ultimo con la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 10/06/2014:
 - l'avvio a incenerimento dei rifiuti urbani della Zona Sud ad eccezione del Bacino 12 Pinerolese;
 - a completamento della capacità autorizzata dell'impianto, il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati del Bacino 16;
 - nel caso di disponibilità residua i rifiuti urbani del Bacino 17;
 - l'avvio prioritario dei rifiuti urbani del Bacino Pinerolese all'impianto di produzione di CSS di Pinerolo.
 - destinare gli spazi residui delle discariche dell'Ambito ai soli RSA permettendo ai gestori il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

- tenere conto della potenzialità di smaltimento dell'impianto del Gerbido pari a 495.000 tonnellate annue, come da proposta di Piano Semestrale di Conferimenti – Aggiornamento Aprile 2017 trasmessa da TRM in data 18/04/2017 (Nota prot. n. 17-0827) in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22.2 del Contratto di Servizio.

VISTO il Contratto di Servizio in vigore tra ATO-R e la società TRM spa, che, all'art. 7.7, prevede che ATO-R si impegni, tra l'altro, a *"(ii) definire il Piano d'Ambito in modo tale da destinare in via esclusiva all'Impianto tutti i rifiuti prodotti nel territorio dei Conferenti e in modo tale da assicurare, nei limiti dei rifiuti disponibili nell'area di riferimento di ciascun Conferente, la saturazione della capacità di smaltimento dell'Impianto; (iii) per quanto di propria competenza, far sì che i Conferenti individuati nel Piano d'Ambito conferiscano in via esclusiva presso l'Impianto i quantitativi di rifiuti destinati, ai sensi del Piano d'Ambito, allo smaltimento presso l'Impianto; (iv) per quanto di propria competenza, assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità e al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario"*.

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione di CDA n. 17 del 26/05/2017 è stato pertanto approvato in via preliminare il *"Piano d'Ambito per gli anni 2017-2018"* e contestualmente avviato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, il procedimento finalizzato alla verifica ed al confronto sui dati ivi contenuti con i soggetti coinvolti nel sistema integrato di gestione dei rifiuti che ATO-R è chiamata a regolare e organizzare. A tal fine è stato concesso a tali soggetti termine di giorni 15 per presentare per iscritto le eventuali osservazioni, demandando l'approvazione definitiva del documento a successivo atto di Assemblea, come previsto dall'art. 13 dello Statuto, in esito al procedimento come sopra avviato.
- Sono pervenute in via formale nel corso del procedimento osservazioni da parte del Consorzio Chierese Servizi e da parte dell'Associazione Pro Natura Torino Onlus, tutte conservate agli atti, mentre altre modifiche sono state apportate d'ufficio.
- Gli uffici di ATO-R hanno provveduto pertanto alla redazione della versione definitiva del *"Piano d'Ambito per gli anni 2017-2018"*, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che è stata approvata dal CDA, come proposta all'Assemblea, con deliberazione n. 18 del 21/6/2017.

VISTO pertanto il *"Piano d'Ambito per gli anni 2017-2018"*, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che contiene la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale, trattamento e recupero dell'Ambito per gli anni 2017-2018.

RICHIAMATE:

- La propria deliberazione n. 7 del 5/4/2017 di approvazione della Tariffa Massima di Smaltimento in Discarica per l'anno 2017.
- La deliberazione del CDA n. 14 del 26/05/2017 di proposta all'Assemblea del Corrispettivo di Conferimento al termovalorizzatore del Gerbido provvisorio per l'anno 2017.

RITENUTO, pertanto, di approvare in via definitiva ed a conclusione del procedimento avviato con la citata deliberazione del CDA di ATO-R n. 17 del 26/05/2017, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile, il *"Piano d'Ambito per gli anni 2017-2018"*, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 2 dello Statuto Consortile.

Presenti n.

Assenti n.

Non partecipanti al voto n.

Votanti n.

Astenuti n.

Favorevoli n.

Contrari n.

L'Assemblea,

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile, per le motivazioni espresse in premessa ed a conclusione del procedimento avviato con la citata deliberazione del CDA di ATO-R n. 17 del 26/05/2017, il "*Piano d'Ambito per gli anni 2017-2018*", allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo

Il Presidente
Dott. Carlo Della Pepa

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Torino, 29/06/2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Palma Urso





PIANO D'AMBITO 2017 - 2018

Approvato in via definitiva

Indice

1	PREMESSA.....	3
2	IL CONTESTO NORMATIVO	4
2.1	La Governance nella gestione dei rifiuti.....	4
2.2	La gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.....	5
3	IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8
3.1	Organizzazione territoriale dell'Ambito Torinese	8
3.2	Gli impianti di smaltimento dell'ambito.....	9
3.2.1	L'impianto di produzione CSS di Pinerolo	9
3.2.2	Le discariche.....	10
3.2.3	L'inceneritore del Gerbido	11
3.3	La gestione del rifiuto urbano indifferenziato nel 2016	13
3.3.1	Produzione di rifiuto indifferenziato dell'Ambito e destinazione dei flussi.....	13
3.3.2	Il recupero dei residui da pulizia stradale	14
4	PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2017 E 2018.....	16
4.1	Analisi del fabbisogno di smaltimento.....	16
4.2	Programmazione dei flussi di rifiuto urbano indifferenziato agli impianti	17
4.3	Disponibilità residua dell'impianto del Gerbido	19
4.4	La configurazione tariffaria del sistema di smaltimento	20

1 PREMESSA

L'Assemblea di ATO-R ha approvato, il 16 dicembre 2008, il *Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014*, al fine di governare il sistema di smaltimento dell'ambito, programmando e regolando il processo di gestione degli impianti di smaltimento attuali e la realizzazione e l'utilizzo dei nuovi impianti dell'Ambito fino al 2014.

Con deliberazione n. 43 del 26/11/2009 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il *1° Aggiornamento per gli anni 2009/2010* del Piano d'Ambito e con deliberazione n. 11 del 21/12/2010 il *2° Aggiornamento* contenente la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo alla raccolta differenziata agli impianti di smaltimento finale.

Nel corso del 2011 si è resa necessaria una *Modifica del 2° Aggiornamento* (Deliberazione di Assemblea n. 10 del 22 settembre 2011) principalmente in conseguenza dell'emanazione della DGR n. 69-2068 del 17 maggio 2011, con la quale è stato definito il limite di conferimento di rifiuti urbani in discarica senza necessità di preventivo trattamento.

Con Deliberazione di Assemblea n°15 del 27/12/2011 è stato infine approvato il *3° Aggiornamento del Piano d'Ambito di prima attivazione* che contiene la programmazione dei flussi di rifiuto indifferenziato agli impianti per il 2012 e una programmazione di massima per il 2013, preso atto di una possibile fase critica, nel corso del primo semestre 2012, dovuta ai ritardi nell'allestimento di alcuni nuovi lotti di discarica.

La *Modifica del 3° Aggiornamento del Piano d'Ambito*, approvata con deliberazione di Assemblea ATO-R n. 9 del 03/07/2012, ha preso atto di alcuni provvedimenti urgenti, che ATO-R ha dovuto adottare in conseguenza di ulteriori ritardi nell'allestimento degli ampliamenti di discarica previsti, provvedimenti che hanno comportato la redistribuzione dei flussi agli impianti e l'intensificazione dei quantitativi di RUR avviati al pretrattamento.

Con Deliberazione di Assemblea n°18 del 28 novembre 2012 è stato approvato il *4° Aggiornamento del Piano d'Ambito di prima attivazione*, che contiene la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale dell'Ambito per l'anno 2013 e una stima di massima dei flussi per l'anno 2014.

Infine, con Deliberazione di Assemblea n°5 del 30 marzo 2016, è stato e approvato il *Piano d'Ambito 2016*.

ATO-R ha in questi anni organizzato il sistema di smaltimento strutturando un'adeguata rete di impianti al fine di raggiungere l'autosufficienza dell'Ambito e superare l'utilizzo della discarica come forma di smaltimento per i rifiuti urbani.

Negli ultimi anni il ricorso alla discarica si è significativamente ridotto: nel 2015 (primo anno di esercizio commerciale dell'inceneritore) il rifiuto incenerito e trattato ai fini del recupero energetico ha rappresentato il 92% del totale e solo una quota marginale di rifiuto (39.000 tonnellate, pari all'8% del totale) è finita in discarica.

L'ultimo Aggiornamento del Piano d'Ambito prevedeva, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida ISPRA, di destinare a discarica nel 2016 solo la produzione del Corsorzio CISA, pari a 18.000 tonnellate (il 4% della produzione complessiva dell'Ambito).

Il verificarsi di una situazione di emergenza, a seguito di un problema occorso all'impianto del Gerbido a fine 2016, ha richiesto il ricorso alla discarica in misura maggiore rispetto a quanto previsto nel Piano d'Ambito: sono infatti state smaltite in discarica circa 45.000 tonnellate, il 9% del totale.

L'obiettivo del superamento del sistema discarica verrà dunque raggiunto definitivamente nel 2017.

2 IL CONTESTO NORMATIVO

Negli ultimi anni si è registrato un cambiamento del quadro normativo a tutti i livelli (comunitario, nazionale e regionale) in materia di organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti, ma prima ancora dell'intero assetto degli enti locali (revisione delle Province, attuazione delle Città metropolitane).

2.1 LA GOVERNANCE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Le competenze dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti, sono previste dalla L.R. 24/02 e dal proprio Statuto, e consistono nello svolgimento delle funzioni di governo e coordinamento dei servizi di ambito (attività di realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati).

Il peculiare assetto organizzativo previsto dalla L.R. n. 24/2002 è stato sino ad oggi coordinato con quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006, il cui articolo 200 ("Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani") prevede che *"1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:*

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;*
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;*
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;*
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;*
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità."*

L'organizzazione di tale assetto ha risposto alla duplice finalità di garantire sia il principio di autosufficienza dell'ambito sia il principio di prossimità (entrambi i principi stabiliti dall'art. 182-bis del medesimo D.Lgs. 152/2006) ovvero permettere il trattamento o lo smaltimento in uno degli impianti appropriati più vicini al baricentro di produzione dei rifiuti.

Tuttavia, la Legge Finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191), aveva stabilito, a partire dall'anno 2011, la soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali, tematica ripresa dall'art. 1 del successivo D. L. 25 gennaio 2010, n. 2, recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni".

Con la L. 26 marzo 2010 n. 42, provvedimento di conversione del D.L. 2/2010, era stata ribadita la definitiva soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale (ATO), di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006.

Successivamente, con il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 convertito in legge con la L. n.10 del 26 febbraio 2011, è stata introdotta la possibilità di prorogare ulteriormente l'abolizione degli ATO. Il DPCM 25 marzo 2011 ha così prorogato l'abolizione degli ATO al 31/12/2011.

Nel frattempo, è intervenuto il Decreto legge 13/08/2011 n. 138, che all'art. 3 bis (come modificato da ultimo dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15) prevede che: *"1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato*

e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma”.

Con specifico riferimento alla realtà piemontese, anche in attuazione della norma citata, la Regione Piemonte aveva promulgato in data 28 maggio 2012 la legge n. 7/2012, che prevedeva che ATO e Consorzi fossero sostituiti dalle Conferenze d'ambito, costituite da Province e Comuni, e alle quali avrebbe fatto capo l'organizzazione ed il controllo della gestione dell'intero ciclo rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale. Tuttavia ad oggi tale norma non è ancora stata attuata in quanto nuove disposizioni normative sono nel frattempo intervenute.

In particolare, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) ha ridisegnato un quadro istituzionale all'interno del quale la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana, e insieme a tutte le altre Province piemontesi è stata oggetto di una ridefinizione di competenze.

In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 la legge Regione Piemonte del 29/10/2015 n. 23 ha dettato un primo insieme di disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle Province piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino. In particolare l'art. 7 della L.R. 23/2015 dispone che le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani siano attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le eserciteranno nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;
- b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

La Regione Piemonte ha pertanto iniziato l'iter di approvazione della nuova legge regionale che disponga le modalità di esercizio delle funzioni che attualmente sono in capo ai Consorzi e all'ATO-R.

2.2 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

La principale normativa nazionale attualmente in vigore in materia di gestione dei rifiuti urbani è costituita, oltre che dal D. Lgs 152/2006, dalle seguenti norme:

- Il D. Lgs 36/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti in discarica.
- L'art. 35 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di termovalorizzazione dei rifiuti urbani

Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica

Il D. Lgs 36/2003 all'articolo 7- Rifiuti ammessi in discarica, comma 1 (come modificato dall'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221) dispone che:

“I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;*
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini”.*

In data 7 dicembre 2016 ISPRA ha pubblicato il documento n. 145/2016 recante *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento del rifiuto in discarica ai sensi dell’art. 48 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221”*.

I Criteri Tecnici ISPRA stabiliscono che, *“al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata (codici 200301 e 200399, ad eccezione dei rifiuti da esumazione e estumulazione), deve essere garantito che:*

- *sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione della frazione del rifiuto urbano biodegradabile in discarica (RUB);*
- *sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%.*

*In tali condizioni il pretrattamento potrebbe non essere necessario se il rifiuto residuo presenta un IRDP inferiore a 1.000 mg O₂/(kgSV*h). Infatti, detto rifiuto potrebbe presentare ancora caratteristiche di biodegradabilità e putrescibilità che, in caso di allocazione in discarica, potrebbero compromettere il raggiungimento delle finalità del D.Lgs. n. 36/2003, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni climalteranti, nonché degli impatti sul suolo e sulla falda a seguito del rilascio di percolati.*

In alternativa, per valutare la necessità di sottoporre il rifiuto indifferenziato residuo a pretrattamento, è possibile procedere all’effettuazione di analisi merceologiche nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- *sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione della frazione del rifiuto urbano biodegradabile in discarica (RUB);*
- *sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone così come individuate dal decreto ministeriale 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;*
- *il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm)”*.

I criteri tecnici ISPRA declinano i principi contenuti nella cosiddetta Circolare Orlando (nota del 06/08/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela Del Territorio e del Mare, Prot. 0042442/GAB indirizzata a tutte le Regioni a firma dell’allora Ministro Andrea Orlando) in merito al *“Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB- 2009-0014963 del 30/06/2009”*.

La succitata nota 06/08/2013 precisa che le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, *“non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.”*

Tuttavia, nella Circolare n. 5672 del 21 aprile 2017 il Ministero dell’Ambiente ha affermato la non vincolatività dei Criteri Tecnici ISPRA citate, chiarendo che il Legislatore, nell’attribuire a Ispra il compito di definire i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini del conferimento del rifiuto in discarica, si è riferito al comma 5 dell’articolo 7 del Dlgs 36/2003 sulle discariche, che demanda al Ministero dell’Ambiente stesso il compito di definire con decreto i “criteri di ammissione in discarica” (attualmente è il DM 27 settembre 2010). Pertanto, secondo il Ministero, i criteri Ispra non sarebbero immediatamente obbligatori ma dovranno essere “recepiti” integrando il DM 27 settembre 2010 citato. Il Ministero si è detto pronto a predisporre una nuova versione di tale decreto che sussuma i criteri elaborati da Ispra.

Incenerimento dei rifiuti urbani

L’art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, afferma che gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, costituiscono un sistema atto a conseguire la sicurezza nazionale

nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore.

Sulla base di tale principio, il comma 2 dell'articolo di legge sopra citato prevede che: *"Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46."*

Al comma 6 del medesimo articolo viene prescritto che, ai sensi del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., non sussistendo vincoli di bacino per i flussi di rifiuti indirizzati agli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico degli impianti medesimi, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o, ancora, pericolosi a solo rischio sanitario: le autorità competenti sono tenute ad adeguare coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle nuove citate disposizioni.

In attuazione del citato art. 35, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, è stato definito l'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, unitamente al fabbisogno di incenerimento, alla capacità di trattamento e all'eventuale fabbisogno residuo. Lo stesso decreto definisce 5 macroaree (Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna) all'interno delle quali deve essere trovata, mediante compensazione, autosufficienza impiantistica.

Più precisamente il comma 2 dell'art. 6 recita: *"Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati nell'allegato III"*.

Nel sopracitato Allegato III l'analisi condotta a livello regionale ha evidenziato l'autosufficienza della Macro Area Nord: non vi sarebbe necessità di ulteriore impiantistica di incenerimento per via della notevole capacità impiantistica residua della regione Lombardia (stimata in 578.931 tonnellate/annue) che potrebbe eventualmente garantire soccorso alle altre regioni.

In attuazione del citato art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, la Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n.135-22762 del 16/7/2015 ha adeguato l'autorizzazione dell'impianto TRM a saturazione del carico termico, contestualmente classificandolo come impianto di recupero energetico di cui al punto R1, allegato C, del DLgs 152/2006.

Tale impianto, per il quale il DPCM del 10 agosto 2016 indica una capacità di 526.500 t/anno, viene oggi utilizzato in via ordinaria per il trattamento di circa 450.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani non recuperabili del territorio della provincia di Torino. La potenzialità residua viene utilizzata dal Gestore a fini commerciali (rifiuti speciali assimilabili, compresi i rifiuti provenienti dal trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato).

3 IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

3.1 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO TORINESE

La Città Metropolitana di Torino, ente territoriale di area vasta, di secondo livello, istituito dalla legge "Delrio", n. 56 del 2014, ha sostituito a partire dal primo gennaio del 2015 la Provincia. Il territorio della Città Metropolitana di Torino ha una superficie di 6.830 Km², pari a più di un quarto dell'intera Regione Piemonte. Dal punto di vista morfologico il territorio può essere suddiviso in tre fasce principali:

- la fascia di pianura, che occupa il 27% della superficie totale;
- la fascia collinare, che occupa il 21% della superficie totale;
- la fascia alpina, pari al 52% della superficie totale.

La popolazione complessiva della Città metropolitana di Torino risulta essere di 2.283.080 abitanti al 1° gennaio 2016 (ISTAT, 2016), in lieve diminuzione (-0.41%) rispetto al dato dell'anno precedente (2.292.605).

Gli abitanti sono ripartiti su un altissimo numero di Comuni: 316 (per quanto riguarda la gestione dei rifiuti fa parte dell'Ambito Torinese anche il Comune di Moncucco, della provincia di Asti). Siamo quindi in presenza di una forte frammentazione amministrativa, con un gran numero di Comuni di piccola e piccolissima dimensione e un ridotto numero di Comuni di medie dimensioni, in buona parte integrato nella cintura metropolitana torinese (Tab. 3.1).

Tab. 3.1 - Popolazione della città metropolitana di Torino (fonte ISTAT, 2016)

COMUNI	N.ro	% su Comuni	Popolazione al 1° gennaio 2016	% su Popolazione
< 5.000 ab	253	80,1%	387.953	17,0%
5.000 - 10.000 ab	30	9,5%	215.367	9,4%
10.000 - 50.000 ab	31	9,8%	731.937	32,1%
50.000 - 150.000 ab	1	0,3%	57.294	2,5%
> 150.000 ab	1	0,3%	890.529	39,0%
Totale	316	100%	2.283.080	100,0%

All'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Torino sono attualmente definiti 7 bacini di gestione dei rifiuti (il Bacino 17 è diviso in due Sub-bacini) e sono costituiti 8 Consorzi Obbligatoriosi di Bacino (Tab. 2.2).

Tab. 3.2 - Bacini di gestione dei rifiuti e Consorzi dell'ATO Torinese

Bacini e Sub-bacini	Area Geografica	Denominazione Consorzio	Sigla	N° Comuni	Abitanti (1° gennaio 2016 - ISTAT)	% Abitanti
12	Pinerolese	Consorzio ACEA Pinerolese	ACEA	47	149.765	6,6%
13	Chierese	Consorzio Chierese Servizi	CCS	19	124.630	5,5%
14	Torino Sud	Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14	COVAR 14	19	259.597	11,4%
15	Torino Ovest e Valsusa	Consorzio Ambiente Dora Sangone	CADOS	54	344.283	15,1%
16	Torino Nord	Consorzio Bacino 16	BACINO 16	30	227.545	10,0%
17A	Ciriè e Valli Lanzo	Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	CISA	38	98.741	4,3%
17B/C/D	Canavese/Eporediese	Consorzio Canavesano Ambiente	CCA	108	187.990	8,2%
18	Città di Torino	Città di Torino	BACINO 18	1	890.529	39,0%
Ambito Torinese				316	2.283.080	100%




Fig. 3.1 - Rappresentazione territoriale dei Bacini di gestione dei rifiuti e Consorzi dell'ATO di Torino

3.2 GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELL'AMBITO

Il sistema impiantistico che permette di soddisfare il fabbisogno di smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato è ad oggi così costituito:

- la linea di trattamento del rifiuto e produzione di CSS del Polo Ecologico di ACEA Pinerolese autorizzata al trattamento di 48.000 t/anno di rifiuti;
- l'inceneritore di Torino (Località Gerbido), autorizzato a saturazione del carico termico (circa 500.000 t/anno);

3.2.1 L'impianto di produzione CSS di Pinerolo

La delibera del Consiglio Provinciale di Torino del 10/06/2014 n. 16088/2014, "Linee guida per la pianificazione operativa del sistema integrato di gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Torino", prevede che "nelle more della predisposizione di un nuovo atto programmatico, i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti ingombranti non recuperabili raccolti dal gestore del servizio pubblico nel bacino 12 (Pinerolese) potranno essere avviati prioritariamente all'impianto di produzione di combustibile solido secondario (CSS) di ACEA Pinerolese".

L'impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) del Polo Ecologico di Pinerolo rappresenta attualmente l'impianto di riferimento per il Consorzio ACEA che vi conferisce la totalità del rifiuto urbano raccolto nel proprio territorio.


L'impianto, che ha avviato l'attività nel 2003, era inizialmente autorizzato a trattare 31.000 t/anno.

A seguito del provvedimento della Città Metropolitana del 25/7/2016 (D.D. n. 191 – 17918/2016 del 25/7/2016) la potenzialità dell'impianto è stata aumentata a 48.000 tonnellate.

Il processo prevede trattamenti di tipo meccanico (triturazione e vagliatura) dei rifiuti in ingresso (urbani e speciali) che consentono di rimuovere i materiali estranei (inerti e residui biodegradabili). La massa così ottenuta, ridotta di pezzatura, viene pellettizzata. Il prodotto finale (CSS) viene destinato ad impianti autorizzati all'uso di tale combustibile quali, ad esempio, cementifici, centrali termoelettriche e termovalorizzatori.

Nel 2016 l'impianto ha trattato 31.000 t di rifiuti che corrispondono sostanzialmente alla produzione annua di rifiuti urbani di ACEA.

Tab. 3.3 – Rifiuti trattati presso l'impianto di CSS di Pinerolo.



3.2.2 Le discariche

Nella Tabella che segue si riporta un quadro di sintesi sullo stato attuale delle discariche pubbliche per rifiuti urbani presenti nel territorio dell'Ambito Torinese.

Le discariche dell'Ambito sono esaurite (Pianezza, Mattie) o in fase di esaurimento e comunque destinate ad accogliere soltanto rifiuti speciali (Grosso, Pinerolo, Chivasso, Castellamonte).

La discarica di Castellamonte ha avviato l'attività di smaltimento di rifiuti speciali nel giugno 2016, ma nel novembre 2016 tale attività è stata sospesa per effetto di un provvedimento di diffida della Città Metropolitana; Agrigarden con nota del 22/5/2017 ha comunicato la ripresa dell'attività di smaltimento dei rifiuti a far data dal 29/5/2017.

Alla luce delle problematiche specifiche dell'impianto, che hanno portato ad una lunga sospensione dell'attività e, visti i limiti imposti dalla normativa vigente allo smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato in discarica (cfr par. 2.2), tale impianto non può essere considerato al fine della programmazione di cui al presente Piano.

A ottobre 2016 il Consorzio CISA ha avviato il conferimento dei propri rifiuti presso il termovalorizzatore TRM, in ottemperanza della Circolare Orlando.

Tuttavia a partire dal 19/10/2016, in attuazione dell'Ordinanza della Sindaca Metropolitana, la discarica SIA ha accolto i rifiuti urbani di SETA e AMIAT e poi dal 18/11/2016 e fino al 29/12/2016, anche i rifiuti di CISA e CIDIU.

Cessato lo smaltimento straordinario di rifiuti urbani dovuto all'Ordinanza, la discarica smaltisce attualmente solo rifiuti speciali non pericolosi.

È attualmente in corso il procedimento autorizzativo per il rilascio della modifica sostanziale di AIA con incremento del volume autorizzato di ulteriori 65.000 m³ da destinare esclusivamente a rifiuti speciali.

Tab. 3.4 – Discariche pubbliche dell'Ambito Torinese: quadro di sintesi.

Discariche adibite allo smaltimento di soli rifiuti speciali	CISA Discarica di Grosso	La volumetria residua presso la discarica ammontava a circa 17.935 m ³ al 16/01/2017. È attualmente in corso il procedimento autorizzativo per il rilascio della modifica sostanziale di AIA con incremento del volume autorizzato di ulteriori 65.000 m ³ da destinare a rifiuti speciali non pericolosi.
	ACEA Discarica di Pinerolo	La discarica per rifiuti non pericolosi di Pinerolo, località Torrione, si è progressivamente trasformata in discarica di servizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti e produzione di combustibile solido secondario (CSS) del Polo Ecologico di Pinerolo. La discarica è oramai in fase di esaurimento. La volumetria residua al 2/3/2017 è pari a 7.000 m ³ .
	AGRIGARDEN Discarica di Castellamonte	Il 28 novembre 2013 è stato sottoscritto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il Contratto di Servizio per la gestione operativa e post operativa della discarica in località Vespia nel Comune di Castellamonte, tra ATO-R e la Società Agrigarden, divenuta in seguito Agrigarden Ambiente. In data 29/06/2015 la Città Metropolitana di Torino ha emesso il provvedimento di AIA n. 105-19165/2015, per una volumetria disponibile di 106.600 m ³ . L'attività di smaltimento di rifiuti speciali presso l'impianto è iniziata nel giugno 2016. In data 04/11/2016 la Città Metropolitana ha emesso un provvedimento di diffida con contestuale sospensione dell'attività di smaltimento rifiuti in discarica. Agrigarden con nota del 22/5/2017 ha comunicato la ripresa dell'attività di smaltimento dei rifiuti a far data dal 29/5/2017.
	SETA Discarica di Chivasso	L'attività di smaltimento di rifiuti urbani presso la discarica di Chivasso è cessata nel dicembre 2014. Nel novembre 2015 è ripreso lo smaltimento di soli rifiuti speciali. La volumetria residua al 22/1/2017 è pari a 21.250 m ³ .
Discariche esaurite	CIDIU Discarica di Pianezza	L'attività di smaltimento presso la discarica di Pianezza è definitivamente cessata nel novembre 2015.
	ACSEL Discarica di Mattie	L'attività di smaltimento presso la discarica di Mattie è cessata il 10/12/2015.

3.2.3 L'inceneritore del Gerbido

La Società TRM SpA è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito a Torino, in località Gerbido (Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 309-557341 del 21/12/2006, rinnovata con D.D. n. 27-3956/2012).

Nel 2012, con gara ad evidenza pubblica, è stato individuato un partner privato operativo industriale al quale è stato ceduto l'80% delle azioni della società TRM da parte del Comune di Torino e di altri soci pubblici.

Il 21 dicembre 2012, in esito all'aggiudicazione definitiva, ATO-R e TRM hanno sottoscritto il Contratto di Servizio che regola i rapporti giuridici afferenti la gestione dell'impianto e il relativo servizio di smaltimento dei rifiuti fissando i reciproci diritti e obblighi delle parti.

In data 16/4/2013 è iniziato il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore. Superata la *fase di esercizio provvisorio*, dal 1/9/2014 decorre il termine ventennale di *esercizio commerciale*, come definito dal Contratto di Servizio in vigore.

Infine con D.D. n. 135-22762 del 16/7/2015 l'inceneritore di Torino è stato autorizzato a saturazione del carico termico (il quantitativo di rifiuti in ingresso dipende dal potere calorifico del rifiuto stesso), ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Nel corso del 2016 l'impianto ha ricevuto 439.405 tonnellate di rifiuti di cui circa 422.000 di urbani, provenienti dall'Ambito Torinese (390.000 tonnellate) e dalla Liguria (32.000 tonnellate).

Nel mese di ottobre il susseguirsi di sforamenti del limite al camino per il mercurio a seguito di conferimenti anomali all'impianto, ha portato ad una situazione di emergenza che è stata gestita, come dettagliato di seguito, attraverso il ricorso allo smaltimento in discarica e al trattamento in impianti regionali fuori dall'Ambito Torinese.

Tab. 3.5 – Dati di funzionamento dell'inceneritore nel periodo 2013 – 2016 (fonte TRM).

	2013	2014	2015	2016*
Rifiuti totali conferiti [t]	111.395	420.503	472.750	439.405
Rifiuti urbani - CER 20 [t] D=A+B+C	109.590	379.610	448.918	422.397
% rifiuti urbani sul totale	98,4%	90,3%	94,9%	96,1%
Rifiuti urbani Ambito [t] A	109.590**	358.312**	409.977**	389.826**
Rifiuti Liguria [t] B		21.078	38.613	32.107
Altri rifiuti CER 20 [t] C		220	328	464
Rifiuti prodotti (ceneri di fondo, polveri, PSR)	20.048	108.129	118.967	105.252
Percentuale rifiuti prodotti su rifiuti in ingresso [%]	18,0%	25,7%	25,2%	24,0%
Ore di funzionamento	Linea 1	1.571	6.891	7.519
	Linea 2	2.738	5.868	7.526
	Linea 3	1.216	7.020	7.496
Energia elettrica prodotta [GWh]	24	294	352	340
Energia elettrica immessa in rete [GWh]	16	246	294	279
% Energia immessa in rete su energia prodotta	66,7%	83,7%	83,5%	82,1%
* dato non definitivo				
**dato Osservatorio Rifiuti Città Metropolitana				

I rifiuti della Liguria

La Regione Liguria, con nota prot. PG/2014/97347 del 14/5/2014 richiedeva alla Regione Piemonte la disponibilità per un accordo interregionale sullo smaltimento rifiuti. A seguito del nulla osta della Regione Piemonte, l'Assemblea di ATO-R, con Deliberazione n. 6 del 16/10/2014, deliberava di dare corso alla richiesta di collaborazione della Regione Liguria.

Nel 2014 l'impianto TRM ha smaltito 21.078 t di rifiuti della Liguria.

L'Assemblea di ATO-R ha confermato per l'anno 2015 la collaborazione con la Regione Liguria (Deliberazione n. 10 del 03/09/2015) prevedendo lo smaltimento presso l'inceneritore di un quantitativo pari a circa 45.000 t complessive. Nel corso del 2015 sono state pertanto smaltite presso il termovalorizzatore 38.613 t di rifiuti provenienti dalla Liguria.

Con Deliberazione n°17 del 22/12/2015 l'Assemblea di ATO-R ha deliberato di poter smaltire anche nel 2016 i rifiuti liguri presso il termovalorizzatore, per un quantitativo massimo di 70.000 t, fatta salva l'autosufficienza dell'Ambito; di fatto nel corso del 2016 sono state smaltite 32.107 t. I conferimenti di rifiuti liguri si sono interrotti nel periodo di vigenza dell'Ordinanza.

Considerate le criticità di funzionamento del termovalorizzatore che hanno portato nel mese di ottobre e novembre 2016 all'emanazione delle Ordinanze della Sindaca della Città Metropolitana di Torino, ATO-R non si è ad oggi espressa sulla possibilità di accogliere RSU provenienti dalla Regione Liguria nell'anno 2017.

Il problema mercurio

Nel corso del 2016 il Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) ha rilevato sporadici valori anomali di mercurio nei fumi al camino.

Il provvedimento di diffida n. 288-39578 del 13/11/2014, emesso dalla Città Metropolitana prescrive che TRM S.p.A. provveda a sospendere l'alimentazione dei rifiuti in tramoggia qualora lo SME rilevi valori di emissione di mercurio superiori a 50 µg/Nm³ per due semiore consecutive.

Le numerose fermate, nel rispetto della prescrizione citata, hanno causato un accumulo notevole di rifiuti nella fossa, già sovraccarica a seguito del fermo programmato totale di agosto 2016.

A metà ottobre 2016 TRM ha dunque evidenziato, per via delle condizioni di criticità della fossa, l'urgente necessità di ridurre i conferimenti. Pertanto, visto il rischio di ordine igienico-sanitario, la Sindaca Metropolitana ha adottato in via d'urgenza le Ordinanze n. 408 - 27443 del 18/10/2016 e n. 32183 del 17/11/2016 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, per provvedere alla temporanea gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Le ordinanze disponevano di destinare i flussi di rifiuti urbani indifferenziati dell'Ambito non ricevibili dall'impianto del Gerbido presso impianti di smaltimento/trattamento ubicati nel territorio torinese nonché fuori dall'ambito.

La situazione emergenziale si è protratta fino alla fine del 2016 e a partire dal 30/12/2016 è stato ripristinato il regolare smaltimento dei rifiuti dell'Ambito al termovalorizzatore del Gerbido.

3.3 LA GESTIONE DEL RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO NEL 2016

Nel corso del 2016, il verificarsi della situazione di emergenza sull'impianto del Gerbido, ha comportato la necessità di ricorrere allo smaltimento in discarica e al trattamento in impianti regionali fuori dall'Ambito Torinese.



3.3.1 Produzione di rifiuto indifferenziato dell'Ambito e destinazione dei flussi

Nel corso del 2016 sono state prodotte a livello di Ambito circa 476.000 t di rifiuto urbano indifferenziato, 3.000 t in più rispetto all'anno precedente con un incremento percentuale di 0,6%. In Tab. 3.6 è riportato il fabbisogno di smaltimento dell'Ambito, ossia la somma dei quantitativi di rifiuto urbano residuo da raccolta differenziata (rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e terre da spazzamento stradale non avviati a recupero) inviati ad impianti di trattamento (impianti di produzione di Combustibile Solido Secondario, impianti di trattamento meccanico-biologico, etc) e ad impianti di smaltimento finale (discariche, inceneritore).

Nel 2016 sono state trattate presso il Polo Ecologico di Pinerolo 30.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (nel 2015 erano state 23.000). Il rifiuto complessivamente smaltito nel 2016 è pari a circa 435.000 t di cui circa 390.000 t presso l'inceneritore e circa 45.000 t presso le discariche.

Delle 45.151 tonnellate smaltite in discarica, 531 t sono finite nella discarica ACEA di Pinerolo, circa 4.690 t nella discarica CIDIU di Druento e la quota rimanente nella discarica SIA di Grosso.

Tab. 3.6 – Rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento/smaltimento, confronto 2015-2016.

	2015				2016 - Dati non definitivi				RUI Δ 2016-2015
	Trattamento [t]	Incenerimento [t]	Discarica [t]	RUI [t]	Trattamento [t]	Incenerimento [t]	Discarica [t]	RUI [t]	
ACEA	23.381		8.293	31.674	30.216	787	531	31.534	-0,4%
BACINO 16	15	40.714		40.729	5	33.342	7.824	41.172	1,1%
TORINO		243.764		243.764	7.887	228.279	9.906	246.072	0,9%
CADOS - ACSEL	53	9.027	8.235	17.315		15.569	1.292	16.861	-2,6%
CADOS - CIDIU	257	39.124	1.491	40.872	424	33.953	7.309	41.687	2,0%
CCA - SCS		16.023	553	16.576	2.787	13.992	269	17.048	2,8%
CCA - Teknoservice		12.788	2.579	15.367	0	13.295	1.879	15.174	-1,3%
CCS	6	10.105	341	10.452		9.793	415	10.208	-2,3%
CISA			18.082	18.082		1.647	15.725	17.372	-3,9%
COVAR14		38.430		38.430		39.169		39.169	1,9%
	23.712	409.975	39.574	473.261	41.318	389.827	45.151	476.297	0,6%
Ambito Torinese									

In attuazione dell'Ordinanza della Sindaca Metropolitana n. 408 – 27443 del 18/10/2016 e della successiva Ordinanza n. 32183 del 17/11/2016 (cfr par. 3.2.3), ATO-R ha predisposto il Piano transitorio di conferimenti per gli ultimi mesi del 2016 disponendo lo smaltimento della quota parte dei rifiuti che l'inceneritore non era in grado di accogliere nei seguenti impianti:

- discarica SIA di Grosso
- discarica CIDIU di Druento
- Impianto A2A Ambiente di Cavaglià (BI)
- Impianto GAIA di Valterza (AT)
- Impianto ACSR di Borgo San Dalmazzo (CN)
- Impianto AMA di Magliano Alpi (CN)
- Impianto ARAL di Alessandria.

Si riportano nella Tabella che segue i flussi di rifiuti urbani nel periodo di vigenza delle Ordinanze (19/10/2016 - 29/12/2016).

Tab. 3.7 – Destinazione del rifiuto urbano nel periodo di vigenza dell'Ordinanza (19/10/2016 - 29/12/2016).

Ambito	TRM	52.562	79.646
	Discarica CIDIU - Druento	4.690	
	Discarica SIA - Grosso	22.394	
Fuori Ambito	A2A Ambiente di Cavaglià (BI)	2.755	9.351
	ARAL di Alessandria	4.268	
	AMA di Magliano Alpi (CN)	257	
	GAIA di Valterza (AT)	1.882	
	ACSR di Borgo San Dalmazzo (CN)	189	
Totale		88.997	

3.3.2 Il recupero dei residui da pulizia stradale

Il rifiuto che si ottiene dalla pulizia e dallo spazzamento delle sedi stradali (CER 200303) ha una composizione estremamente variabile e eterogenea.

Mediamente il rifiuto da spazzamento stradale è costituito da circa il 70% in peso da frazione inorganica e dal restante 30% da frazione organica; le sue componenti principali sono:

- rifiuti propriamente stradali: polvere, terriccio, fango, inerti da disgregazione del manto stradale e simili derivanti dall'azione degli agenti atmosferici e del traffico;
- rifiuti di tipo stagionale: foglie e rami;
- rifiuti diversi: pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di animali, residui oleosi di autoveicoli.

A partire dal 2011 ATO-R ha promosso l'avvio a recupero dei residui da pulizia stradale principalmente per due motivi:

- obblighi normativi in materia di riduzione del rifiuto biodegradabile in discarica (D.Lgs 36/2003): inviando le terre a recupero piuttosto che a smaltimento in discarica, si abbatte la quota di rifiuto urbano procapite smaltito in discarica e dunque il quantitativo di rifiuti da trattare al fine di rispettare il limite dei RUB ammesso in discarica ex D.Lgs 36/2003;
- i rifiuti derivanti da spazzamento stradale, avendo presumibilmente un PCI inferiore a 6.000 KJ/Kg, non sono ammessi a smaltimento presso il termovalorizzatore del Gerbido: l'Allegato 2 dello schema tipo di Contratto di Conferimento approvato da ATO-R con deliberazione di Assemblea n. 22 del 28/07/2008, esclude espressamente dai Rifiuti Ammessi il relativo codice CER 200303.

Si riportano di seguito i dati dei quantitativi di residui della pulizia stradale avviati a recupero a partire dal 2012.

Tab. 3.8 – Andamento negli anni dei residui da pulizia stradale a recupero – dati Osservatorio Rifiuti Città Metropolitana Torino (in tonnellate).

	ACEA	SETA	TORINO	ACSEL	CIDIU	SCS	TEKNOSERVICE	CCS	CISA	COVAR14	TOTALE
2012	542	86	1.680	1.254	178	856		967	309	3.500	9.372
2013	15		2.383		2.429			1.313	301	2.636	9.077
2014			3.599		3.392		312	1.142	298	2.350	11.093
2015		691	3.910	1.050	3.224	777	389	1.154	324	2.671	14.190
2016*	407	1.068	4.289	1.162	2.525	682	508	861	195	2.255	13.952

*Dati non definitivi, fonte ATO-R




Fig. 3.2 – Residui della pulizia stradale avviati a recupero (dato 2016 non definitivo).

La produzione di tale rifiuto è stimata indicativamente nel 3% della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, pertanto risulta significativo il vantaggio anche economico dell'avvio a recupero di tale frazione (cfr Tab. 3.9).

Tab. 3.9 – Flussi di residui della pulizia stradale agli impianti di recupero nel 2015 (in tonnellate)

	Quantitativi [t]	Impianto di destinazione	Tariffa di conferimento (€/t)	Procedura ad evidenza pubblica
BACINO 16	691	SMAT Castiglione Torinese (TO)		
TORINO	3.910	La Nuova Terra srl, Lentate sul Seveso, Monza e Brianza		
CADOS - ACSEL	1.050	Solter, Saronno (VA); La Fumet, Villastellone, TO		
CADOS - CIDIU	3.224	SMAT Castiglione Torinese (TO)	64,95	Oggetto: Trasporto, trattamento, recupero Aggiudicatario: ATI Smat SpA-De Mitrì Data avvio servizio: 22/04/2014 Durata: 3 anni Importo aggiudicato: € 682.074,75
CCA - SCS	777	LA Fumet, Villastellone, TO (gennaio); SMAT Castiglione Torinese, TO (da febbraio)		
CCA - Teknoservice	389	Esposito Servizi Ecologici srl		
CCS	1.154	SMAT Castiglione Torinese (TO) nel periodo gennaio-marzo; Sviluppo e Progresso Ambiente srl, Vimercate (MB) nel periodo aprile-dicembre	74,00	Oggetto: recupero, escluso il trasporto Aggiudicatario: Sviluppo e Progresso Ambiente srl, Vimercate (MB); Data avvio servizio: aprile 2015 Durata: 3 anni Importo aggiudicato: € 291.486,00
CISA*	324	Tekno Impianti, Piosasco (TO)	98,90	Oggetto: Trattamento, smaltimento o recupero ed eventuale trasporto Aggiudicatario: Teknoservice Data avvio servizio: 01/02/2014 Importo aggiudicato: € 81.346,32
COVAR14*	2.671	SMAT Castiglione Torinese (TO)	60,82	Oggetto: Trattamento, smaltimento, recupero Aggiudicatario: Smat SpA Data avvio servizio: 18/06/2014 Durata: 2 anni Importo aggiudicato: € 486.560,00
PROVINCIA DI TORINO	14.190			

*Nel dicembre 2015 CISA ha affidato il servizio di recupero delle terre da spazzamento ad AMIAT al prezzo unitario di 87 €/t fino al 31/12/2016. A fine 2016 il servizio è stato prorogato con determina fino al raggiungimento dell'importo massimo già previsto nella delibera di affidamento (€ 26.100+IVA)

**Nel corso del 2016, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il COVAR 14 ha affidato il servizio di recupero e smaltimento dei residui da pulizia stradale ad AMBIENTHESIS SPA per un periodo di 2 anni e per un importo complessivo di € 409.081,134 (68,18 €/t).

4 PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2017 e 2018

A partire dalla stima del fabbisogno di smaltimento dell'Ambito per gli anni 2017 e 2018, Il presente **Piano d'Ambito** effettua la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale per il biennio considerato, sulla base delle seguenti assunzioni:

- attuare la normativa nazionale (in particolare il D. Lgs 36/2003, la "Circolare Orlando" e i recenti Criteri tecnici di ISPRA) che prevede il superamento del sistema discarica per i rifiuti urbani ponendo limiti restrittivi per il suo utilizzo;
- attuare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016, che al paragrafo 8.5.4 prevede di destinare il rifiuto urbano indifferenziato dell'Ambito Torinese alla termovalorizzazione, "*mantenendo comunque la possibilità di ricorrere al pre-trattamento di quantitativi limitati già attualmente conferiti presso impianti presenti nel territorio dell'Ambito*". La Programmazione Regionale non prevede pertanto per l'Ambito Torinese la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani.
- attuare la programmazione provinciale che conferma, in ultimo con la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 10/06/2014:
 - l'avvio a incenerimento dei rifiuti urbani della Zona Sud ad eccezione del Bacino 12 Pinerolese;
 - a completamento della capacità autorizzata dell'impianto, il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati del Bacino 16;
 - nel caso di disponibilità residua i rifiuti urbani del Bacino 17;
 - l'avvio prioritario dei rifiuti urbani del Bacino Pinerolese all'impianto di produzione di CSS di Pinerolo.
- tenere conto della potenzialità di smaltimento dell'impianto del Gerbido pari a 495.000 tonnellate annue, come da proposta di Piano Semestrale di Conferimenti – Aggiornamento Aprile 2017 trasmessa da TRM in data 18/04/2017 (Nota prot. n. 17-0827) in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22.2 del Contratto di Servizio;
- destinare gli spazi residui delle discariche dell'Ambito ai soli RSA permettendo ai gestori il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

4.1 ANALISI DEL FABBISOGNO DI SMALTIMENTO

Il fabbisogno di smaltimento dell'Ambito per gli anni 2017 e 2018 (assunto pari a 476.000 tonnellate annue) è stato definito sulla base dei dati di smaltimento/trattamento del rifiuto indifferenziato registrati nel 2016.

Tab. 4.1 – Fabbisogno di smaltimento per il 2017 e il 2018.

	2014 (t)	2015 (t)	2016 (t)	Stima 2017 e 2018 (t)
ACEA	29.647	31.674	31.534	31.000
BACINO 16	42.392	40.729	41.172	41.000
TORINO	246.308	243.764	246.072	246.000
CADOS -ACSEL	17.737	17.315	16.861	17.000
CADOS -CIDIU	44.821	40.872	41.687	42.000
CCA - SCS	16.366	16.576	17.048	17.000
CCA - TEKNOSERVICE	18.835	15.367	15.174	15.000
CCS	10.927	10.452	10.208	10.500
CISA	18.278	18.082	17.372	17.500
COVAR14	38.302	38.430	39.169	39.000
PROVINCIA DI TORINO	483.613	473.261	476.297	476.000

4.2 PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO AGLI IMPIANTI

A seguito della necessità di interventi manutentivi presso l'impianto di produzione di CSS di Pinerolo, nei primi 4 mesi del 2017 ACEA ha conferito presso l'inceneritore circa 4.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati, pari al 40% della produzione del primo quadrimestre.

Sulla base dei dati provvisori di produzione e smaltimento del periodo gennaio-aprile 2017 e della stima del fabbisogno di trattamento/smaltimento per il 2017 sono stati definiti i quantitativi di rifiuti per ciascuna area di raccolta per i restanti mesi dell'anno (Tab. 4.2).

La destinazione dei flussi di rifiuto urbano indifferenziato agli impianti di trattamento/smaltimento per gli anni 2017 (Tab. 4.3) e 2018 (Tab. 4.4) è così definita:

- l'intero quantitativo di rifiuto urbano raccolto nel bacino ACEA sarà trattato presso l'impianto di produzione di CSS del Polo Ecologico di Pinerolo;
- i rifiuti prodotti nei territori del Bacino 16, CCA (gestione SCS e gestione Teknoservice), Bacino 18, CADOS (gestione ACSEL e gestione CIDIU), CCS, COVAR14 e CISA¹ saranno conferiti all'inceneritore del Gerbido.

Tab. 4.2 – Origine e destinazione dei rifiuti urbani – dati provvisori per il primo quadrimestre 2017 e stime per il periodo maggio-dicembre.

	Stima del fabbisogno di trattamento/smaltimento [t]	Gennaio- aprile (dati non definitivi)			Maggio - dicembre (stime)		
		Trattamento presso Polo ACEA [t]	Incenerimento presso TMV Gerbido [t]	RUI [t]	Trattamento presso Polo ACEA [t]	Incenerimento presso TMV Gerbido [t]	RUI [t]
ACEA	31.000	5.998	4.110	10.108	20.892	0	20.892
BACINO 16	41.000		13.786	13.786		27.214	27.214
TORINO	246.000		81.191	81.191		164.809	164.809
CADOS -ACSEL	17.000		5.965	5.965		11.035	11.035
CADOS -CIDIU	42.000		13.662	13.662		28.338	28.338
CCA - SCS	17.000		5.483	5.483		11.517	11.517
CCA - Teknoservice	15.000		4.429	4.429		10.571	10.571
CCS	10.500		3.189	3.189		7.311	7.311
CISA	17.500		5.445	5.445		12.055	12.055
COVAR14	39.000		13.185	13.185		25.815	25.815
Ambito Torinese	476.000	5.998	150.445	156.443	20.892	298.665	319.557

Tab. 4.3 – Origine e destinazione dei rifiuti urbani – previsioni per il 2017

	Fabbisogno di trattamento/smaltimento [t]	Trattamento presso Polo ACEA [t]	Incenerimento presso TMV Gerbido [t]
ACEA	31.000	26.890	4.110
BACINO 16	41.000	-	41.000
TORINO	246.000	-	246.000
CADOS - ACSEL	17.000	-	17.000
CADOS - CIDIU	42.000	-	42.000
CCA - SCS	17.000	-	17.000
CCA - Teknoservice	15.000	-	15.000
CCS	10.500	-	10.500
CISA	17.500	-	17.500
COVAR14	39.000	-	39.000
Ambito Torinese	476.000	26.890	449.110

¹ Il Consorzio CISA, con nota del 27/1/2017, ha comunicato l'intenzione di verificare la fattibilità tecnico-economica di soluzioni alternative allo smaltimento dei propri rifiuti urbani presso l'impianto del Gerbido, in particolare il pretrattamento del rifiuto indifferenziato presso un impianto autorizzato e il successivo smaltimento presso la discarica di Grosso. Alla data odierna non sono pervenute proposte concrete.

Tab. 4.4 – Origine e destinazione dei rifiuti urbani – previsioni per il 2018

	Fabbisogno di trattamento/smaltimento [t]	Trattamento presso Polo ACEA [t]	Incenerimento presso TMV Gerbido [t]
ACEA	31.000	31.000	-
BACINO 16	41.000	-	41.000
TORINO	246.000	-	246.000
ACSEL	17.000	-	17.000
CIDIU	42.000	-	42.000
CCA - SCS	17.000	-	17.000
CCA - TEKNOSERVICE	15.000	-	15.000
CCS	10.500	-	10.500
CISA	17.500	-	17.500
COVAR14	39.000	-	39.000
Ambito Torinese	476.000	31.000	445.000

Nelle stime per il 2017 e per il 2018 e nella ripartizione dei flussi agli impianti non sono stati considerate le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- i rifiuti ingombranti (200307), che ammontano complessivamente a circa 26.000 t;
- i rifiuti misti derivanti da abbandoni su aree pubbliche (CER 200301), di difficile quantificazione.

I rifiuti ingombranti sono tutti gli oggetti voluminosi di origine domestica che, per natura e dimensione, non possono essere gettati all'interno dei cassonetti stradali (mobili e materiali da arredo, materassi, reti, cucine, grandi elettrodomestici, sanitari).

I Consorzi e i gestori delle raccolte hanno evidenziato significative difficoltà nella gestione di tale tipologia di rifiuti per le seguenti motivazioni:

- per la natura intrinseca di tale rifiuto che, pur derivando da una raccolta differenziata, è caratterizzato da un'elevata eterogeneità che porta a percentuali di recupero inferiori al 10%;
- per l'impossibilità di conferire il rifiuto ingombrante non recuperabile presso l'impianto TRM se non previa triturazione in modo da rispettare le dimensioni previste dal Regolamento di Servizi;
- per la scarsità di impianti di trattamento di tale rifiuto sul territorio;
- per il progressivo esaurimento delle volumetrie di discarica dell'Ambito.

Al fine di risolvere tale problematica la Città Metropolitana di Torino ha avviato un tavolo di confronto che vede la partecipazione di Regione Piemonte, ATO-R, Consorzi e Gestori, in esito al quale potrebbe essere necessaria una modifica del presente Piano.

I rifiuti misti derivanti da abbandoni su aree pubbliche (CER 200301), come precisato nella Nota ATO-R Prot. 8144 del 10/03/2015, a causa dell'elevata percentuale di rifiuti incombustibili, non possono essere conferiti tal quali presso l'impianto TRM in quanto ritenuti non conformi al processo di combustione ai sensi del Regolamento di Esercizio dell'impianto TRM.

Il gestore del servizio di raccolta dovrà effettuare selezione del carico destinando il rifiuto combustibile a TRM e provvedendo alla valorizzazione di eventuali frazioni recuperabili (es. RAEE e ingombranti) e allo smaltimento delle frazioni residuali non combustibili (principalmente inerti) presso le discariche autorizzate. Anche il tema dei rifiuti da abbandono sarà oggetto di analisi nell'ambito del tavolo sulla gestione dei rifiuti ingombranti che vede la partecipazione di Città Metropolitana, Regione Piemonte, ATO-R, Consorzi e Gestori, in esito al quale potrebbe essere necessaria una modifica del presente Piano.

4.3 DISPONIBILITÀ RESIDUA DELL'IMPIANTO DEL GERBIDO

È possibile determinare la disponibilità residua dell'impianto del Gerbido per gli anni 2017 e 2018 tenuto conto:

- della potenzialità di smaltimento dell'impianto pari a 495.000 tonnellate annue (come da proposta di Piano Semestrale di Conferimenti – Aggiornamento Aprile 2017 trasmessa da TRM in data 18/04/2017);
- del fabbisogno di smaltimento per i rifiuti urbani dell'Ambito, stimato per il 2018 in 445.000 tonnellate (cfr Tab. 4.4);
- degli spazi da riservare ad altri territori in ragione di Protocolli d'Intesa già sottoscritti: in particolare nel 2014 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa che prevede la facoltà per il gestore del servizio di raccolta del territorio del Verbano Cusio Ossola (ConSer V.C.O. S.p.A) di conferire presso l'inceneritore di Torino i rifiuti costituiti da farmaci scaduti o inutilizzabili (CER 200132) per un quantitativo massimo annuo stimato pari a 25 t e da carta e cartone contenenti dati sensibili (CER 200101) per un quantitativo massimo annuo stimato pari a 1.000 t. Tale Protocollo è stato rinnovato nel 2015 per la durata di tre anni.

Inoltre, per quanto riguarda il solo anno 2017 occorre tenere conto dei rifiuti già smaltiti nel primo quadrimestre, nello specifico:

- dei rifiuti urbani indifferenziati di ACEA (4.110 tonnellate), smaltiti a seguito della necessità di interventi manutentivi presso l'impianto di produzione di CSS di Pinerolo;
- dei rifiuti speciali assimilabili (circa 13.000 tonnellate).

Pertanto per il periodo maggio – dicembre 2017 la disponibilità residua dell'inceneritore risulta pari a circa 32.000 tonnellate (Tab. 4.5).

Per il 2018 la disponibilità residua è stimata in circa 49.000 tonnellate (Tab. 4.5).

Tab. 4.5 – Stima della disponibilità residua per il 2017 e per il 2018.

2017	Potenzialità dell'impianto [t]	495.000
	Fabbisogno per rifiuti urbani dell'Ambito [t]	449.110
	Fabbisogno ConSer VCO (da protocollo sottoscritto) [t]	1.025
	Rifiuti speciali smaltiti nel periodo gennaio-aprile 2017	13.024
	Disponibilità residua maggio – dicembre 2017 [t]	31.841
2018	Potenzialità dell'impianto [t]	495.000
	Fabbisogno per rifiuti urbani dell'Ambito [t]	445.000
	Fabbisogno ConSer VCO (da protocollo sottoscritto) [t]	1.025
	Disponibilità residua anno 2018 [t]	48.975

Con Nota prot. n. 28/2017 del 10/1/2017 il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (CBRA), Autorità d'Ambito per il governo dei rifiuti per i comuni della Provincia di Asti, in accordo con i comuni proprietari della Società GAIA SpA (affidataria del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani del territorio di riferimento) ha richiesto di poter conferire, presso l'inceneritore del Gerbido, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio (circa 30.000 t/anno) già a partire dal 2017.

Nel 2016 il CBRA ha concluso, delegando il Comune di Asti, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un socio operativo industriale di GAIA, per un periodo pari a 15 anni. L'aggiudicatario è risultato essere la Società IREN Ambiente SpA che nell'offerta tecnica ha proposto il conferimento del rifiuto urbano residuo prodotto dal Bacino Astigiano presso l'impianto di termovalorizzazione di TRM, controllata da IREN Ambiente.

Tenuto conto della disponibilità residua dell'inceneritore (Tab. 4.5), Regione Piemonte (con nota prot. n. 13.140.50/PIANOR/3-2014A/11 del 6/6/2017) e Città Metropolitana di Torino (con nota prot. n. 69608/LB7/AF del 7/6/2017) non rilevano motivi tecnici ostativi all'accoglimento della richiesta del CBRA, anche in attuazione dell'art. 35 del DL 12 settembre 2014, n. 133, il quale prevede che "6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di

bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno..."

Inoltre con Nota del 24/4/2017 ACEA ha richiesto ad ATO-R di poter smaltire presso l'inceneritore del Gerbido, in caso di necessità, una quota della propria produzione di rifiuti, stimata pari al 10%. Nell'ottica di garantire il mutuo soccorso tra gli impianti dell'ambito, e vista la disponibilità residua presso l'inceneritore, non si rilevano motivi tecnici ostativi all'accoglimento della richiesta di ACEA. Per gli accordi di dettaglio si demanda ai Gestori ACEA e TRM.

4.4 LA CONFIGURAZIONE TARIFFARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO

Le discariche dell'Ambito sono oramai esaurite (Pianezza, Mattie) o in fase di esaurimento e comunque destinate ad accogliere soltanto rifiuti speciali (Grosso, Pinerolo, Chivasso, Castellamonte).

Tuttavia si è resa necessaria l'approvazione della tariffa di smaltimento in discarica degli RSU per l'anno 2017, da applicare agli eventuali casi di conferimento di esigui quantitativi di rifiuti urbani le cui caratteristiche non li rendano idonei ad un trattamento di recupero (es. rifiuti cimiteriali, rifiuti da abbandoni stradali) ed alle situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi.

ATO-R, con Deliberazione di Assemblea n. 7 del 5/4/2017, ha confermato il criterio della definizione di una Tariffa Massima di Smaltimento, in quanto permette di tenere conto, oltre che dei criteri normativi vigenti, anche delle peculiarità dimensionali, gestionali, dei diversi impianti, nonché dei livelli di efficienza che il gestore è chiamato a raggiungere nella gestione per effetto del progressivo contenimento dei costi e/o per il raggiungimento di migliori livelli produttivi - e lo stesso importo dell'anno 2016.

La tabella sottostante riporta la Tariffa Massima stabilita per l'anno 2017, a cui si dovranno aggiungere i contributi agli enti e l'ecotassa regionale.

Il contributo per ATO-R a carico dei gestori degli impianti, anche per l'anno 2017, sarà pari a 1 €/t.

Tab. 4.6 - Tariffa Massima di Smaltimento in discarica per l'anno 2017

Tariffa Massima di Smaltimento (comprensiva del contributo comunale) €/t	Contributi obbligatori agli enti €/t		Ecotassa regionale €/t	
	Provincia	ATO-R		
105,17	2,50	1,00 ¹	5,17	25,00

¹ Il contributo ad ATO-R di 1,00 €/t potrà variare negli anni successivi in seguito ad apposita deliberazione dell'Assemblea.

In data 26/5/2017 il CDA di ATO-R ha proposto all'Assemblea l'approvazione dell'aggiornamento a fini ISTAT del Corrispettivo di Conferimento per l'anno 2016 all'impianto del Gerbido nell'importo di 106,31 €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA), fatto salvo l'eventuale conguaglio in esito alle conclusioni del tavolo tecnico specifico istituito tra ATO-R e TRM spa in attuazione della Deliberazione di Assemblea n. 1 del 22/02/2017.

Con il medesimo atto, il CDA di ATO-R ha proposto all'Assemblea l'approvazione del Corrispettivo di Conferimento provvisorio per l'anno 2017 nell'importo di 107,37 €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA), fatto salvo, anche in tal caso, l'eventuale conguaglio in esito alle conclusioni del tavolo tecnico specifico istituito tra ATO-R e TRM spa in attuazione della Deliberazione di Assemblea n. 1 del 22/02/2017.

Tab. 4.7 – Corrispettivo di Conferimento al Termovalorizzatore del Gerbido per l'anno 2017

Tariffa Massima di Smaltimento €/t	Contributi obbligatori agli enti €/t		
	Provincia	Comuni	ATO-R
107,37	2,50	2,50	1,00 ¹

¹ Il contributo ad ATO-R di 1,00 €/t potrà variare negli anni successivi in seguito ad apposita deliberazione dell'Assemblea.